

STATUTO

Art. 1

Istituzione, denominazione e obiettivi generali della Scuola. Sua articolazione e titoli da essa rilasciati

1. È stata istituita la Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, il DPR 31/07/1996, n. 470 ed il DM del 26/05/1998 (GU 3/7/98), denominata Scuola Regionale Interateneo di Specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria (nel presente Statuto sarà d'ora innanzi denominata "Scuola"), con delibera del Comitato Universitario di Coordinamento Regionale-Puglia del 21/02/1998, articolata per sezioni ed indirizzi anche duplicati ed autonomi che coinvolgono nella maniera più piena l'Università di Bari, il Politecnico di Bari e l'Università di Lecce. La sede amministrativa è presso l'Università di Bari.

Per l'avvio del terzo ciclo dovrà essere considerata la situazione della sede amministrativa della Scuola, alla luce delle esperienze maturate e della nuova realtà del sistema universitario pugliese.

2. Obiettivo della Scuola è la formazione professionale degli insegnanti della scuola secondaria secondo specifici percorsi abilitativi stabiliti dal MPI.

Obiettivi della Scuola sono:

- a) acquisizione delle competenze nei processi formativi funzionali alla scuola in sistema di autonomia (Legge 59/97);
- b) acquisizione di attitudini e competenze in definiti ambiti di settori disciplinari, con specifica attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere;
- c) acquisizione di competenze di didattica delle discipline proprie di ciascuna abilitazione, anche mediante laboratori di didattica delle discipline medesime;

- d) acquisizione di competenze legate alla pratica effettiva dell'insegnamento mediante il tirocinio;
- e) acquisizione di competenze metodologiche e operative nel settore dell'*handicap* per la formazione di insegnanti di sostegno.
- 3.** La Scuola è struttura didattica dell'Università, cui contribuiscono le Facoltà e i Dipartimenti interessati.
- 4.** All'attuazione delle attività formative programmate e coordinate dal Consiglio della Scuola concorrono le Facoltà e i Dipartimenti dell'Università di Bari, di Lecce e del Politecnico di Bari e, secondo opportune convenzioni, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione di attività di laboratorio e di tirocinio, Enti di ricerca e le loro strutture scientifiche, nonché le Accademie di Belle Arti, i Conservatori, gli Istituti musicali parreggiati, la Sovrintendenza, i Provveditorati e le Istituzioni scolastiche di Puglia.
- 5.** Per la realizzazione di tali obiettivi si potranno anche prevedere completamenti disciplinari, da acquisire presso le Facoltà competenti. Tali insegnamenti hanno carattere aggiuntivo.
- 6.** Gli insegnamenti e le attività previste in funzione di quanto indicato nei commi precedenti sono propri della Scuola e da essa promossi e coordinati.
- 7.** A conclusione degli studi, la Scuola rilascia un diploma, che ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di Laurea di cui sono titolari gli specializzandi. Il Diploma di Specializzazione conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie. Le abilitazioni sono menzionate nel Diploma.

Art. 2

Durata degli studi, indirizzi, numero degli studenti ammissibili, tempi complessivi dell'attività didattica

1. La Scuola ha la durata di due anni. Per la formazione degli insegnanti di sostegno sono previsti due semestri aggiuntivi.
2. La Scuola, che è a numero chiuso, si articola in indirizzi comprensivi, ognuno di una pluralità di classi di abilitazione, disciplinati dal Regolamento Didattico.
3. Il Consiglio della Scuola delibera gli indirizzi da attivare e gli insegnamenti ad essi afferenti.
4. Per ciascun Indirizzo il Consiglio della Scuola designa un coordinatore, scegliendolo, tra i professori che ne fanno parte.
5. Il bando della Scuola indica ogni anno il numero dei posti disponibili per ciascun indirizzo e la modalità di ammissione.
6. Per il raggiungimento degli obiettivi propri della Scuola sono previste non più di 1200 ore complessive di insegnamento e di attività pratiche.

Art. 3

Condizioni per l'ammissione alla Scuola e tasse d'iscrizione

1. Possono essere iscritti alla Scuola coloro che siano in possesso del Diploma di Laurea e, per le classi corrispondenti, chi sia in possesso di titolo idoneo conseguito presso le Accademie delle Belle Arti e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori e gli Istituti musicali, o cittadini comunitari in possesso di titolo equipollente e che abbiano superato la specifica prova d'ammissione.
2. Saranno ammessi ai diversi indirizzi della Scuola coloro che, in possesso di titolo idoneo, abbiano superato la specifica prova di selezione decisa dal Consiglio della Scuola, sulla base del numero di posti disponibili per ogni indirizzo.

3. Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare le abilitazioni che intende conseguire. L'ordine dell'indicazione corrispondente all'ordine di preferenza.
4. L'entità delle tasse d'iscrizione viene stabilita dal Consiglio della Scuola su proposta della Giunta.

Art. 4

Organizzazione degli insegnamenti

1. Gli obiettivi della Scuola sono perseguiti mediante insegnamenti e attività comuni a tutti gli iscritti, insegnamenti e attività specifici delle abilitazioni e tirocinio, secondo quanto indicato nel Regolamento didattico della Scuola.
2. La Scuola è organizzata secondo uno schema costituito da moduli di varia durata che complessivamente ammontano a non meno di 1200 ore di attività. Il tirocinio comprende attività per un totale di almeno 300 ore distribuite nei due anni di formazione.
3. Le aree di attività formativa della Scuola comprendono:
 - a) insegnamenti di Scienze dell'Educazione in relazione agli obiettivi indicati nell'art. 1, comma 2, punto (a);
 - b) insegnamenti di carattere storico ed epistemologico, di didattica disciplinare e laboratori disciplinari riguardanti le materie caratterizzanti le abilitazioni, in relazione agli obiettivi indicati nell'art. 1, comma 2, punti b) e c);
 - c) tirocinio didattico professionale, in relazione agli obiettivi indicati nell'art. 1, comma 2, punto d);
 - d) insegnamenti ed attività pratiche specifici per la formazione degli insegnanti di sostegno, in relazione agli obiettivi indicati nell'art. 1, comma 2, punto e).
4. L'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche è definita secondo quanto previsto dal Regolamento didattico della Scuola.

Art. 5 Debiti e crediti

1. L'eventuale completamento delle competenze culturali ritenute essenziali dal Consiglio della Scuola avverrà secondo le indicazioni del Consiglio stesso per ogni iscritto.

La verifica dell'avvenuto completamento, ove non sia stato sostenuto regolare esame, avrà luogo secondo le modalità indicate caso per caso dal Consiglio della Scuola. L'impiego orario relativo al completamento di tali competenze è aggiuntivo rispetto al *curriculum* di formazione previsto, e non rientra perciò nel computo delle ore globali della Scuola. L'impiego orario relativo al completamento di tali competenze è aggiuntivo rispetto al *curriculum* di formazione previsto, e non rientra perciò nel computo delle ore della Scuola.

2. La Scuola prevede un sistema di valutazione dei crediti culturali e formativi acquisiti dal singolo candidato, fuori dalla Scuola stessa. La valutazione di tali crediti, di competenza del Consiglio della Scuola, può comportare un'abbreviazione della durata del corso fino ad un massimo di due semestri. La valutazione dei crediti per le attività di tirocinio non può comunque superare il 50 per cento delle ore totali previste.

3. Possono essere approvati piani di studio di un solo Semestre a favore di chi, già in possesso di una abilitazione, aspiri ad una diversa abilitazione o di chi, oltre della laurea prevista per l'abilitazione, sia in possesso anche di laurea in Scienze della Formazione primaria. In ogni caso, il tirocinio effettuato precedentemente può essere valutato come credito fino ad un massimo del 70 per cento delle ore previste.

Art. 6

**Insegnamenti della Scuola area di formazione
per la funzione docente**

1. Obiettivo degli insegnamenti di Scienze dell'Educazione è l'acquisizione delle competenze psico-pedagogico-didattiche e giuridiche caratterizzanti la professionalità docente nella scuola secondaria, nonché le capacità informatiche di base per l'apprendimento e l'insegnamento.
2. Gli insegnamenti di Scienze dell'Educazione sono svolti di norma in forma congiunta per gli studenti dei diversi indirizzi, possono essere peraltro disposte parziali differenziazioni, quando ciò appaia opportuno al Consiglio della Scuola in funzione degli indirizzi interessati per il conseguimento dell'abilitazione richiesta.

Art. 7

Insegnamenti della Scuola: aree delle didattiche disciplinari

1. Obiettivo degli insegnamenti è l'acquisizione di conoscenze riguardanti la natura e lo sviluppo storico ed epistemologico delle discipline caratterizzanti l'abilitazione all'insegnamento richiesta; i rapporti tra esse, la riflessione sulla natura dei problemi di insegnamento affrontati e sulle metodologie di ricerca didattica utilizzate.
2. Obiettivi degli insegnamenti di didattica disciplinare e dei relativi laboratori sono rispettivamente l'acquisizione e l'applicazione di competenze specifiche nella determinazione degli obiettivi didattici, nella scelta dei contenuti di insegnamento e nella loro efficace organizzazione curricolare, nella scelta e nella costruzione collaborativa di strategie di insegnamento e di valutazione formativa dei risultati di apprendimento raggiunti dagli allievi.
3. Per le aree degli insegnamenti epistemologici, delle didattiche disciplinari e dei laboratori di didattica disciplinare, l'organizza-

zione degli insegnamenti e delle attività didattiche e formative avviene su base modulare ed è definita secondo quanto indicato nel Regolamento didattico della Scuola.

Art. 8 **Laboratorio**

1. L'attività di laboratorio consiste nell'analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze nel campo delle discipline dell'area comune e quelle relative alle metodologie e didattiche disciplinari, con intervento coordinato di docenti di entrambe le aree.

Art. 9 **Il tirocinio**

1. Obiettivo del tirocinio didattico professionale e la produzione di competenze legate all'esercizio dell'insegnamento, alla padronanza dei linguaggi e dei processi di comunicazione didattica e formativa, all'uso critico delle tecnologie didattiche, e allo sviluppo di comportamenti e atteggiamenti costruttivi e collaborativi nelle interazioni istituzionali e sociali richieste dall'attività professionale e dell'insegnante.

2. Elementi caratterizzanti del tirocinio sono:

- a) elaborazione, organizzazione, sperimentazione nella scuola e valutazione di progetti di lavoro e di ricerca didattica, sia nell'ambito dell'indirizzo che dell'area abilitativa;
- b) stretto coordinamento con le attività dell'area delle Scienze dell'Educazione e dei laboratori di didattica disciplinare e delle aree specifiche.

3. Per il tirocinio, obbligatorio, sono previste complessive 300 ore.

4. Per l'organizzazione delle attività del tirocinio la Giunta ed il Consiglio della Scuola stabiliranno opportune e tempestive intese con i Provveditorati agli Studi, le scuole secondarie, i tutori e gli insegnanti delle classi nelle quali le attività verranno svolte.
5. La titolarità del corso di tirocinio è di norma diversa a seconda degli indirizzi. Essa sarà conferita secondo le procedure di legge.

Art. 10

Piani di studio

1. Il Consiglio della Scuola approva per ogni studente un piano di studi individuale, tenuto conto del percorso formativo compiuto nell'Università o in una delle Istituzioni di cui all'art. 3, sulla base delle materie caratterizzanti l'indirizzo e in relazione alle abilitazioni che si intendono conseguire e dei crediti e debiti didattici dell'iscritto.
2. Il Consiglio della Scuola può definire un piano di studi con abbreviazione della durata del corso, stabilendo i tempi per il conseguimento dell'abilitazione richiesta, ove sussistano crediti consistenti riconosciuti o per chi, già abilitato, aspiri ad una diversa abilitazione, o per chi sia in possesso, oltre che della laurea prevista per l'abilitazione, anche di quella in Scienze della Formazione primaria. In ogni caso, valgono le condizioni citate nell'art. 5.
3. I piani di studi degli iscritti che intendono conseguire un'abilitazione valida anche per attività didattica di sostegno dovrà prevedere almeno 400 ore di attività aggiuntive, di cui almeno 100 per il tirocinio finalizzato ad esperienze nel settore.

Art. 11

Esami di profitto e propedeuticità. Esame finale

1. Gli esami di profitto sono disciplinati dal regolamento didattico. Il numero degli esami non può essere superiore a 6 per anno. È prevista in ogni caso anche una prova specifica di conoscenza di una lingua straniera.
2. Il giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e sulle attività pratiche prescritte viene formulato sulla base di votazioni distinte per ciascuna disciplina o gruppi di discipline. Gli esami di Didattica e di Laboratorio di Didattica per ogni disciplina danno luogo in ogni caso ad un'unica votazione.
3. Acquisiti tutti i crediti didattici previsti dal proprio piano di studi e superata la prova di conoscenza di una lingua straniera, lo studente conclude gli studi con un esame finale che comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio, secondo modalità definite dal Consiglio della Scuola.
4. Della Commissione che valuta l'esame finale possono far parte anche insegnanti comandati presso la Scuola, i rappresentanti delle istituzioni ovvero gli insegnanti delle classi in cui è stato svolto il tirocinio.

Art. 12

Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola il Consiglio della Scuola, il Direttore, la Giunta di Direzione e i Consigli di indirizzo. Il Consiglio della Scuola è costituito dai professori ad essa assegnati sulla base della convenzione tra gli Atenei di Puglia.
2. Il Consiglio della Scuola, che viene convocato dal Direttore almeno due volte l'anno, ha i seguenti compiti:
 - a) delibera l'attivazione degli indirizzi e dei relativi insegnamenti;

- b) approva i criteri generali delle attività didattiche e formative;
- c) verifica la funzionalità complessiva della programmazione e delle attività e approva una relazione annuale da trasmettere ai Senati Accademici delle Università di Puglia;
- d) delibera sui criteri di ammissione alla Scuola;
- e) conferisce gli insegnamenti e approva i piani di studio;
- f) determina annualmente l'entità delle tasse e dei contributi previsti per l'accesso e la frequenza della Scuola;
- g) elegge il Direttore e nomina i Coordinatori di Indirizzo e di Sede.

3. Il Direttore della Scuola è eletto tra i docenti del Consiglio della Scuola, secondo la normativa vigente.

Il Direttore:

- a) presiede le sedute del Consiglio della Scuola e della Giunta;
- b) coordina l'attività della Scuola e cura i rapporti con le Istituzioni scolastiche, con i Ministeri interessati e con gli Enti locali;
- c) istruisce le proposte relative ai piani di sviluppo della Scuola e all'attivazione degli indirizzi e dei Corsi della Scuola;
- d) predispone il piano di previsione finanziaria correlate alle attività della Scuola;
- e) nomina le commissioni di valutazione per l'accesso, per gli esami di profitto e di diploma.

4. La Giunta di Direzione è composta dai Coordinatori degli indirizzi attivati dalla Scuola e dai Coordinatori di sede ed è presieduta dal Direttore. Essa si riunisce di norma ogni mese. La Giunta coadiuva il Direttore nell'adempimento delle sue funzioni. Programma e sovrintende allo sviluppo coordinato delle attività didattiche nei e tra gli indirizzi attivati.

Alle riunioni della Giunta partecipa il Segretario amministrativo senza diritto di voto e con compiti di segretario verbalizzante.

5. Il Consiglio di indirizzo, che è presieduto dal Coordinatore, è formato:

- a) da tutti i docenti del corso e da una rappresentanza dei docenti dell'area comune;

b) con voto consultivo, dai docenti della Scuola provenienti, a qualsiasi titolo (contratti, semiesoneri, tutors, ecc.), da strutture estranee alle Università;

c) da una rappresentanza degli studenti iscritti alla Scuola pari al 15 per cento dei componenti di cui ai punti a) e b).

I componenti di cui alle lettere b) e c) concorrono al numero legale solo se presenti.

6. Le cariche hanno durata triennale. Si è immediatamente rieleggibili una sola volta.

Art. 13

Utilizzazioni di personale scolastico presso la Scuola

1. Presso la Scuola possono essere utilizzati o comandati, per collaborare alle attività formative da essa organizzate, insegnanti e dirigenti di scuole secondarie.

2. L'attestato di idoneità, rilasciato dal Direttore della Scuola, sentita la Giunta, è condizione necessaria per ottenere l'utilizzazione o il comando da parte delle competenti autorità scolastiche.

Art. 14

Rinvio ad altre norme

Per tutto quello che non è previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa vigente.

Art. 15

Norme transitorie

Nelle more della costituzione del Consiglio della Scuola tutte le competenze del Consiglio, della Giunta e dei Consigli di indirizzo vengono esercitate dal Comitato di Proposta della Scuola, di cui all'art. 11 della Tab. XXIII bis, e quelle del Direttore della Scuola dal Presidente del Comitato di proposta, che decade con l'insediamento del Consiglio della Scuola.

Per informazioni rivolgersi a: Segreteria Didattica SSIS, Via Giulio Petroni, 15/f; tel. 080 5421708/5422317; fax: 0805423087; orario di ricevimento: lun. e mer. dalle ore 10.00-12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00.

REGOLAMENTO DIDATTICO

Art. 1

Scopo del Regolamento

Il presente Regolamento didattico disciplina l'organizzazione didattica della Scuola regionale Interateneo di Specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria della Puglia.

Art. 2

Indirizzi e Classi di abilitazione ad essi afferenti

La Scuola si articola nelle seguenti aree ed indirizzi:

Indirizzo: Area delle Scienze naturali

Abilitazione:

- 12/A Chimica agraria
- 13/A Chimica e tecnologie chimiche
- 54/A Mineralogia e geologia
- 57/A Scienza degli alimenti

- 59/A Scienze matematiche, chimiche, fisiche naturali nella scuola media
60/A Scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, entomologia agraria, microbiologia
74/A Zootecnia e scienze della produzione animale

Indirizzo: Area fisico-informatico-matematica

Abilitazione:

- *34/A Elettronica
38/A Fisica
*42/A Informatica
47/A Matematica
48/A Matematica applicata
49/A Matematica e fisica
*59/A Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media

Indirizzo: Area delle Scienze umane

Abilitazione:

- 36/A Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione
37/A Filosofia Indirizzo

Indirizzo: Area linguistico-letteraria

Abilitazione:

- 39/A Geografia
43/A Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media
50/A Materie letterarie negli istituti di istruzione di secondo grado
51/A Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale
52/A Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico
*61/A Storia dell'arte

Indirizzo: Area delle lingue straniere

Abilitazione:

45/A Lingua straniera

46/A Lingue e civiltà straniere

Indirizzo: Area economico-giuridica

Abilitazione:

17/A Discipline economiche-aziendali

19/A Discipline giuridiche ed economiche

Indirizzo: Area dell'arte e del disegno

Abilitazione:

3/A Arte del disegno animato

4/A Arte del tessuto, della moda e del costume

5/A Arte del vetro

6/A Arte della ceramica

7/A Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria

8/A Arte della grafica e dell'incisione

9/A Arte della stampa e del restauro del libro

10/A Arte dei metalli e dell'oreficeria

18/A Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica

21/A Discipline pittoriche

22/A Discipline plastiche

25/A Disegno e storia dell'arte

27/A Disegno tecnico ed artistico

28/A Educazione artistica

*61/A Storia dell'arte

*65/A Tecnica fotografica

Indirizzo: Area della musica e dello spettacolo

Abilitazione:

31/A Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado

32/A Educazione musicale nella scuola media

*62/A Tecnica della registrazione del suono

- 63/A Tecnica della ripresa cinematografica e televisiva
- 64/A Tecnica ed organizzazione della produzione cinematografica e televisiva

Indirizzo: Area sanitaria

Abilitazione:

- 2/A Anatomia, fisiopatologia oculare e della prevenzione e laboratorio di misure oftalmiche
- 40/A Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio
- 41/A Igiene mentale e psichiatria infantile

Indirizzo: Area tecnologica

Abilitazione:

- 1/A Aerotecnica e costruzioni aeronautiche
- 11/A Arte mineraria
- 14/A Circolazione aerea, telecomunicazione aeronautiche ed esercitazioni
- 15/A Costruzioni navali e teoria della nave
- 16/A Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico
- 20/A Discipline meccaniche e tecnologia
- 23/A Disegno e modellazione odontotecnica
- 26/A Disegno tecnico
- 33/A Educazione tecnica nella scuola media
- *34/A Elettronica
- 35/A Elettrotecnica
- *42/A Informatica
- 53/A Meteorologia aeronautica ed esercitazioni
- 55/A Navigazione area ed esercitazioni
- 56/A Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali
- 58/A Scienze e meccanica agraria, costruzioni rurali e tecniche di gestione aziendale

- *62/A Tecnica della registrazione del suono
- *65/A Tecnica fotografica
- 66/A Tecnologia ceramica
- 67/A Tecnologia fotografica, cinematografica e televisiva
- 68/A Tecnologie dell'abbigliamento
- 69/A Tecnologie grafiche ed impianti grafici
- 70/A Tecnologie tessili
- 71/A Tecnologia e disegno
- 72/A Topografia generale

Indirizzo: Area delle Scienze motorie

Abilitazione:

- 29/A Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado
- 30/A Educazione fisica nella scuola media

Art. 3

Ordinamento didattico

Discipline dell'area di formazione della funzione docente

1. Obiettivo delle attività nell'area di formazione comune e l'acquisizione di attitudini e competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante. Verranno a tal fine sviluppati:

- a) gli aspetti riguardanti la relazione educativa, nonché le forme di una efficace comunicazione didattica;
- b) l'acquisizione di abilità trasversali utili a consolidare ed arricchire la formazione professionale, con la dovuta attenzione:
 - 1) alle nuove acquisizioni scientifiche e al loro significato all'interno dello sviluppo storico delle conoscenze e delle pratiche umane;
 - 2) al possesso e buon uso di una lingua straniera;
 - 3) alla capacità di utilizzare strumenti informatici per l'apprendimento e l'insegnamento.

Le scienze dell'educazione concorreranno a determinare conoscenze e comportamenti appropriati per un proficuo rapporto con gli allievi, le famiglie, i dirigenti e i collaboratori delle istituzioni scolastiche ed educative.

In particolare, esse aiuteranno ad assumere comportamenti positivi riguardanti:

- a) l'osservazione, la conoscenza e la comprensione dei propri allievi al fine di promuoverne la costruzione dell'identità personale e di genere; l'apertura ai valori sociali connessi all'esercizio della cittadinanza allargata; l'autovalutazione dei risultati; l'orientamento;
- b) la promozione dell'innovazione scolastica e didattica;
- c) la capacità di verificare e valutare il rendimento in relazione al recepimento degli obiettivi;
- d) l'assunzione del proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia scolastica, con consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'insegnamento.

Insegnamenti delle aree disciplinari

1. Obiettivo degli insegnamenti disciplinari è l'acquisizione di attitudini e competenze relative alle metodologie didattiche delle corrispondenti discipline, con specifica attenzione al loro sviluppo storico-epistemologico, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere.

2. I relativi laboratori dovranno fornire competenze utili a:

- a) la determinazione degli obiettivi didattici;
- b) la valutazione dei risultati dell'apprendimento e autovalutazione dell'efficacia dell'insegnamento;
- c) gli strumenti per rimuovere ostacoli all'apprendimento anche con misure compensative di rafforzamento;
- d) individuare le possibili connessioni interdisciplinari della disciplina all'interno dell'indirizzo e dell'area comune.

3. Gli insegnamenti previsti per i diversi indirizzi della Scuola sono indicati a pag. 428.

All'attività di laboratorio è destinato non meno del 20 per cento dei crediti relativi alla Scuola.

Le attività di laboratorio sono organizzate come segue:

Obiettivi: favorire la costruzione della competenza didattica dello specializzando e l'acquisizione del processo metodologico della ricerca in ambito didattico

Articolazione: suddivisione delle ore in 4 semestri strettamente interrelate con le attività di tirocinio

Attività: un primo *Semestre* deve essere finalizzato allo sviluppo delle capacità relazionali, un secondo, all'analisi del comportamento insegnante e sui lavori di gruppo, un terzo, all'analisi degli strumenti didattici, costruzione di strumenti docimologici e microprogetti da utilizzare durante l'attività di tirocinio, un quarto, alla valutazione del processo di laboratorio

Assistenza agli specializzandi: sarà garantito da tutori che abbiano competenze didattiche disciplinari, reclutabili nei modi definiti dall'apposito DM. Essi saranno coordinati da docenti universitari.

Art. 4

Tirocinio

Per tirocinio si intendono le esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative.

1. La Giunta della Scuola propone modalità di collaborazione e forme di convenzione con le strutture scolastiche per l'attuazione del tirocinio.

2. Le attività di tirocinio servono a favorire e sostenere il passaggio dalla formazione teorica alla prassi educativa e didattica.

3. Alle attività di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica, è destinato non meno del 25 per cento dei crediti.

4. Nel primo Semestre è previsto un adeguato momento di attività seminariale per la preparazione dei *tutors*:

a) sugli obiettivi relativi alla qualità dell'insegnante nelle direttive della UE, a cura dei professori dell'area;

b) sugli obiettivi didattici e le competenze di ciascun indirizzo di abilitazione, a cura dei professori dell'area;

c) sugli aspetti organizzativi, a cura delle Autorità scolastiche.

5. Formazione nel tirocinio:

Obiettivi:

a) competenze didattico-disciplinari sul campo

b) competenze pratiche e comportamenti in situazione

Per raggiungere l'obiettivo del punto a) verranno perciò stimulate:

- pratiche di programmazione didattica

- costruzione del *curriculum* nel sistema dei crediti

- osservazione di lezioni modello

- gestione della classe

- partecipazione all'organizzazione scolastica (calendario delle lezioni, definizione del Progetto d'Istituto, ecc.)

- orientamento degli studenti. Studi di casi.

- Modi di affrontare comportamenti difficili
- individualizzazione dell'insegnamento e del recupero
- diagnostica del disagio scolastico (rilevamento delle cause di assenze prolungate, non giustificate, ecc.)
- criteri della valutazione *in itinere* e di quella finale.

Per raggiungere l'obiettivo di cui al punto b) i tirocinanti verranno addestrati:

- alla gestione degli aspetti formali e burocratici collegati alla didattica
- alla tenuta del registro
- ai colloqui con le famiglie
- al lavoro in *team* per attività interdisciplinari e di laboratorio
- ai rapporti con il Dirigente scolastico, i tecnici della scuola (psicologo, medico, e altre figure professionali) e il personale coadiuvante e di segreteria
- alla diagnostica del pronto intervento ordinario e straordinario.

Dovrà anche prevedersi la partecipazione diretta, in qualità di uditori, dei tirocinanti agli Organi collegiali della Scuola.

Art. 5

Coordinamento per il Tirocinio e il Laboratorio

È istituito presso la Direzione il coordinamento del tirocinio e il coordinamento per il laboratorio, che si avvarranno della collaborazione di apposito personale assegnato.

Art. 6

Organi della Scuola: compiti

1. Il Consiglio della Scuola esercita le sue funzioni attraverso il Direttore, la Giunta di Direzione e i Consigli di indirizzo.

2. Sono compiti della Giunta, oltre a quelli previsti dall'art. 12, comma 4 dello Statuto:

- individuare il numero degli accessi;
- stabilire i termini di iscrizione ai corsi e l'attivazione dei medesimi;
- organizzare l'integrazione didattica dei laboratori e dei tirocini con le strutture scolastiche e con le altre istituzioni formative pubbliche e private;
- attivare forme di cooperazione con altre Scuole di Specializzazione e con organismi di ricerca e formazione;
- promuovere autonomamente o in collaborazione con altre istituzioni forme di sperimentazione didattica con l'uso di tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni.

3. Il Consiglio di indirizzo espleta le seguenti funzioni:

- definisce le prove di ammissioni;
- coordina le attività di insegnamento e di studio;
- formula proposte e pareri in relazione ai corsi di indirizzo;
- propone, eventualmente d'intesa con altri Consigli di indirizzo, l'impiego di mezzi, attrezzature e personale per una più efficace attività di insegnamento e il loro coordinamento per le attività di ricerca didattica;
- promuove la sperimentazione didattica.

Il Coordinatore di indirizzo ha i seguenti compiti:

- propone l'organizzazione delle attività didattiche, formative e di orientamento;
- redige, alla fine di ogni anno accademico, una relazione sullo stato della didattica e sul complesso dei servizi formativi, da pre-

sentare al Consiglio della Scuola, che ne terrà conto per la successiva fase di programmazione.

A tale scopo, il Coordinatore si avvale dei docenti di indirizzo, nonché di strumenti per la valutazione della funzionalità ed efficacia delle strutture didattiche.

Art. 7

Funzionamento

1. Tranne che per la Giunta di Direzione, per la quale le funzioni di segretario sono assunte dal Segretario amministrativo (art. 12, comma 4 dello Statuto), per le sedute di Consiglio degli altri Organi le funzioni di segretario sono svolte dal più giovane professore di ruolo.

2. Composizione, funzionamento e compiti degli Organi della Scuola sono stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

3. Le convocazioni e ordini del giorno devono pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima della riunione.

Tale comunicazione sarà recapitata a mezzo lettera raccomandata a mano o fax, con ricevuta firmata, presso i Dipartimenti di appartenenza o domicilio.

Il materiale istruttorio deve essere messo a disposizione dei componenti, presso la Direzione della Scuola, 3 giorni prima della data della riunione.

È consentito un odg integrativo per argomenti di particolare urgenza.

4. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, salvo i casi in cui si vota sulla qualità delle persone.

Le deliberazioni sono approvate se vota a favore la metà più uno dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per la determinazione del numero legale si tiene conto degli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può comunque essere inferiore ad un terzo (arrotondato per eccesso) degli aventi diritto.

5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quello dell'Università, sede amministrativa della Scuola.

Art. 8

Organizzazione dei Corsi

1. Il Consiglio della Scuola, su proposta della Giunta, disciplina l'organizzazione generale dei Corsi.
2. L'organizzazione dei Corsi prevede sia per l'area comune, che per le aree di indirizzo, la specificazione degli insediamenti caratterizzanti; l'articolazione degli insegnamenti in annualità, semestralità o moduli, o secondo le altre forme previste dal sistema dei crediti didattici, di cui al successivo articolo 12; la distribuzione degli insegnamenti per anno e l'indicazione di eventuali propedeuticità; la definizione delle attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio, e le modalità di verifica della frequenza; l'organizzazione didattica per il completamento degli studi entro i termini previsti dall'ordinamento.
3. Il Consiglio della Scuola propone indirizzi e percorsi didattici finalizzati ad una preparazione specifica, offrendo eventualmente allo specializzando la possibilità di scegliere tra corsi opzionali.
4. Entro aprile, il Coordinatore di indirizzo predispone l'organizzazione didattica specifica per il successivo anno accademico, che deve contenere un'organica proposta degli insegnamenti e dei moduli didattici in cui si articolano i Corsi.
5. Entro il 30 giugno il Consiglio della Scuola delibera il Manifesto degli studi della Scuola di Specializzazione, contenente l'organizzazione didattica dell'Area Comune e degli indirizzi per il successivo anno accademico. Tale Manifesto viene adeguatamente pubblicizzato entro il 10 luglio.

Art. 9

Criteria di ammissione

1. Possono essere ammessi alla Scuola di Specializzazione, relativamente alle classi di abilitazione comprese in ciascun Indirizzo, i cittadini italiani muniti di Diploma di laurea che dia accesso ad una delle classi di concorso determinate con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica, di concerto con il Ministro della PI; i cittadini italiani muniti di Diploma conseguito presso le Accademie di Belle Arti e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori e gli Istituti musicali pareggiati, i cittadini comunitari in possesso di titolo universitario che dia accesso alle attività di formazione e tirocinio degli insegnanti di Scuola secondaria nel Paese di provenienza.
2. Il titolo deve indicare le specificazioni relative al *curriculum* e agli esami sostenuti.
3. All'atto di accoglimento della domanda lo studente viene assegnato ad uno degli indirizzi attivati, tenuto conto delle priorità indicate all'atto della presentazione della domanda e dei posti disponibili per ciascun indirizzo, classe di abilitazione e sede.
4. Il concorso di ammissione alla Scuola si svolgerà secondo le norme definite dal DM.

Art. 10

Piano di studi

1. Il Consiglio della Scuola approva per ogni studente un piano di studi individuale, che terrà conto del percorso formativo compiuto nell'Università o in una delle Istituzioni di cui all'art. 9, comma 1. Il piano dovrà prevedere almeno 5 insegnamenti semestrali dell'area comune e 5 dell'area didattico-disciplinare.
2. Il Consiglio della Scuola definisce un *curriculum* integrato, eventualmente prolungato di uno o due semestri per l'allievo che intenda conseguire contemporaneamente una pluralità di abilitazioni. Solo per piani di studio che conducono ad abilitazioni molto differenti il numero degli insegnamenti comuni all'interno degli Indirizzi non potrà essere superiore a due. Il piano potrà prevedere in aggiunta completamente disciplinari da acquisire presso le Facoltà competenti, quando nel *curriculum* universitario risultino carenze in discipline rilevanti. ai fini dell'abilitazione da conseguire e per la partecipazione ai relativi concorsi.
3. Piani di studio con abbreviazione della durata del corso possono essere approvati a favore di chi, già abilitato, intenda conseguire una diversa abilitazione oppure per il conseguimento dell'abilitazione nel settore dell'*handicap* per la formazione degli insegnanti di sostegno.
4. I piani di studio degli iscritti che intendono conseguire una abilitazione valida anche per attività didattica di sostegno comprendono almeno 400 ore di attività aggiuntive, con contenuti sia dell'area delle pedagogie e delle didattiche speciali, che dell'area neuro-psicologica specifica, oltre ad un'adeguata attività di laboratorio e tirocinio (non meno di 100 ore).
5. Il Consiglio della Scuola determina i criteri per il riconoscimento dei titoli di specializzazione o di abilitazione all'insegnamento conseguiti presso Scuole di altri Paesi. Tali titoli possono essere dichiarati equipollenti dal Senato Accademico della sede amministrativa, su proposta del Consiglio della

Scuola, qualora tale riconoscimento non sia già disposto dalla normativa o da accordi internazionali vigenti.

Art. 11

Crediti didattici

1. Per il credito formativo viene recepita la definizione adottata nel Sistema europeo di trasferimento di crediti accademici nelle Comunità europee (ECTS), di cui alla decisione 87/327/CEE del Consiglio del 15/06/1987.

2. Alle attività didattiche previste per ogni anno accademico viene attribuito complessivamente un credito didattico corrispondente a 60 punti.

Alle attività di tirocinio è riservato non meno del 30 per cento (20 per cento dei crediti didattici complessivi).

Alle attività di laboratorio didattico non meno del 20 per cento.

Alle attività dell'area comune non meno del 20 per cento.

Alle attività dell'area didattico-disciplinare non meno del 20 per cento.

Gli specializzandi ai quali siano stati riconosciuti dal Consiglio della Scuola crediti didattici maturati al di fuori della stessa Scuola, comunque entro un tetto massimo di 60 punti, potranno usufruire di una riduzione del carico didattico e di un'abbreviazione del corso, per non più di due semestri (e per la metà degli obblighi previsti).

Possono costituire credito didattico:

- a) scuole di specializzazione, purché attinenti;
- b) dottorati di ricerca, purché attinenti;
- c) esperienze di insegnamento pregresse, quali crediti di tirocinio;
- d) esperienze formative acquisite in strutture post-secondarie.

Ai fini del riconoscimento di un credito, il Consiglio della Scuola potrà richiedere la documentazione analitica del programma ufficiale del corso per il quale viene richiesto il credito.

Art. 12

Insegnamenti

1. I corsi di insegnamento e di laboratorio sono organizzati in moduli.
2. Gli insegnamenti sono svolti in non meno di due giorni settimanali. Eventuale diversa organizzazione verrà stabilita dai Consigli di Indirizzo, sulla base di criteri formulati dal Consiglio della Scuola.
3. Per particolari esigenze didattiche è consentito lo sdoppiamento di insegnamenti. Gli insegnamenti di Scienze dell'Educazione, comuni ai diversi Indirizzi, possono differenziarsi, anche all'interno di uno stesso Indirizzo, quando esso conglobi classi della secondaria superiore con classi di scuola media.
4. Il Consiglio della Scuola attiverà l'insegnamento di corsi aggiuntivi in relazione alle classi di concorso prescelte.

Art. 13

Compiti didattici

1. Ciascun docente deve garantire la sua presenza nella Scuola per lo svolgimento dei compiti didattici, nonché per la partecipazione agli Organi accademici.
2. La Giunta della Scuola determina i criteri per la remunerazione degli impegni didattici e formativi del personale operante presso la Scuola, sulla base anche delle disponibilità finanziarie.
3. Il docente si rende settimanalmente disponibile per colloqui con gli specializzandi, secondo modalità da concordare con il Coordinatore di Indirizzo. Le modalità e gli orari saranno resi pubblici all'inizio di ogni anno accademico, a cura della Segreteria della Scuola. Ogni modifica dovrà essere concordata con il Coordinatore e segnalata alla Segreteria della Scuola.
4. Il docente si impegna a fornire assistenza agli specializzandi nella preparazione dell'elaborato conclusivo.

5. Ogni docente risponde al Direttore della Scuola dell'adempimento dei propri compiti didattici. Tutte le attività didattiche dei docenti devono essere documentate. Tale documentazione è consultabile.

6. Il Direttore fissa le modalità di accertamento della presenza del docente presso le sedi della Scuola. Per l'accertamento si avvale della collaborazione dei Coordinatori di Indirizzo. Il Consiglio della Scuola determina le modalità per la valutazione dell'adempimento dei doveri didattici da parte dei docenti.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo restano validi gli obblighi per l'assolvimento dei compiti istituzionali dei docenti previsti dalle Leggi, dagli Statuti e Regolamenti didattici delle Università di Puglia.

Art. 14

Calendario delle attività didattiche

Le attività didattiche della Scuola, comprensive di prove e di esami, si svolgono di norma tra il 10 settembre e il 10 luglio. Il Consiglio della Scuola, sulla base delle proposte dei Coordinatori di Indirizzo, fissa entro giugno l'inizio e la fine delle lezioni.

Art. 15

Esami di profitto

1. Al termine di ogni periodo didattico, la Scuola organizza le prove di esame.

2. Il calendario degli esami è pubblicato all'inizio di ogni periodo didattico.

3. Le date degli esami di profitto non possono essere cambiate senza l'autorizzazione del Direttore della Scuola, il quale in nessun caso potrà consentire l'anticipazione degli appelli.

- 4.** Gli esami di profitto possono consistere in una prova scritta o pratica o orale o in più d'una di queste modalità. Le prove orali sono pubbliche.
- 5.** Lo specializzando che al termine del primo anno avrà un debito d'esami superiore al 50 per cento sarà automaticamente considerato ripetente.
- 6.** Ai fini della regolarità della progressione della carriera scolastica lo specializzando per accedere al secondo anno deve aver superato il 50 per cento degli esami di profitto entro il termine dell'appello straordinario di recupero.
- 7.** L'appello straordinario di recupero è fissato entro un mese dalla conclusione del secondo appello.
- 8.** Il Consiglio della Scuola determina la composizione delle Commissioni per gli esami di profitto, che dovranno prevedere almeno due componenti. Le Commissioni sono nominate dal Direttore.
- 9.** I cultori della materia, eventualmente inseriti nelle Commissioni d'esame, devono essere dichiarati dal Consiglio della Scuola.
- 10.** Per sostenere gli esami di profitto, lo specializzando deve essere regolarmente iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi e aver ottemperato agli obblighi di frequenza.
- 11.** Il risultato positivo dell'esame dovrà essere riportato su apposito verbale firmato dai componenti della commissione e dallo studente.
- 12.** Il voto è espresso in trentesimi. L'esame si intende superato con votazione minima di 18/30.

Art. 15 – bis

Obblighi di frequenza

1. Didattiche disciplinari –

La frequenza dei corsi è obbligatoria . E tollerato solo un terzo di assenze per ogni modulo di insegnamento. La riduzione di frequenza connessa al riconoscimento di eventuali crediti formativi assorbe le assenze tollerate.

2. Laboratorio –

I laboratori terminano entro la fine di ogni Semestre, prima della sessione d'esame delle discipline oggetto dei laboratori stessi.

La frequenza alle attività di laboratorio è obbligatoria. Lo specializzando che non ha frequentato le attività di laboratorio non può sostenere gli esami delle discipline cui i laboratori si riferiscono. Lo specializzando deve assicurare la frequenza per almeno due terzi delle ore previste. Non è previsto il riconoscimento di eventuali crediti culturali e formativi per le attività di laboratorio. Unica eccezione è rappresentata dal possesso dell'abilitazione conseguita per la stessa classe di abilitazione SSIS.

3. Tirocinio –

E previsto un tirocinio didattico professionale per numero complessivo di 300 ore distribuite nei due anni di formazione. La frequenza è obbligatoria. Lo specializzando deve assicurare la frequenza per almeno i quattro quinti del numero di ore previste. Il riconoscimento di eventuali crediti per servizio comporta una riduzione della frequenza fino ad un massimo del 50 per cento in ragione d'anno ed assorbe le assenze consentite.

Non è ammesso agli esami di profitto lo specializzando le cui firme di frequenza non raggiungano il numero di ore sopra indicate. La Scuola deciderà di controllare l'effettiva presenza di ciascuno specializzando alle attività didattiche nei modi in cui riterrà opportuno.

A carico dello specializzando, che abbia commesso irregolarità nella registrazione della propria presenza, il Consiglio della Scuola prenderà adeguati provvedimenti

Art. 15 - ter

RipetENZE, INTERRUZIONI E TRASFERIMENTI

1. Lo specializzando, che al termine del secondo Semestre avrà un debito d'esami superiore al 50 per cento sarà automaticamente considerato ripetente, in questo caso la prima rata di tasse pagate sarà considerata, tassa di ripetenza per l'intero anno e non sarà richiesto l'ulteriore pagamento della II rata.
2. Ai sensi dell'art. 1 del DPR 162/82, gli studenti potranno ripetere ciascun anno di corso per non più di una volta.
3. È consentito interrompere gli studi solo nei casi di maternità, servizio militare e dottorato di ricerca per il periodo previsto per ciascun caso dalla normativa vigente. Il Consiglio della Scuola può, a domanda dell'interessato e a fronte di gravi e giustificati motivi, accordare periodi di sospensione della frequenza, per non più di due semestri e tenuto conto della prevista programmazione annuale dei cicli, indicando contestualmente con quali modalità ed entro quali tempi l'interessato dovrà recuperare le relative attività didattiche. Alla ripresa degli studi, lo studente dovrà versare una tassa di ricognizione il cui importo è stabilito dalla sede amministrativa della Scuola.
4. La ripresa degli studi potrà avvenire sulla base della programmazione annuale dei cicli e solo a condizione che in quell'a.a. sia prevista l'attivazione della classe o delle classi di abilitazione per cui lo studente ha chiesto l'interruzione. La durata minima dell'interruzione è quella di un Semestre; agli effetti della tassa di ricognizione questa è equiparata all'interruzione annuale.
5. È consentito il passaggio da una sede all'altra della SSIS-Puglia per una stessa classe di abilitazione per gli studenti che abbiano concluso gli esami dei primi due Semestri. Il Consiglio della Scuola può accogliere l'istanza, tenuto conto della programmazione didattica e delle ragioni addotte dal richiedente.

6. Gli studenti che chiedono il trasferimento da altre Università alla SSIS-Puglia dovranno presentare richiesta di nulla osta presso la segreteria amministrativa delle Scuole di Specializzazione dell'Università sede amministrativa della Scuola, documentando la domanda con un certificato degli esami superati, del piano di studi e di copia del Manifesto degli Studi, o un documento equivalente, per la parte riguardante la classe di abilitazione frequentata e l'area di Scienze dell'Educazione.

Il Consiglio di Indirizzo di competenza deciderà se accogliere la richiesta. In caso di accettazione, verranno anche riconosciuti eventuali debiti o crediti.

7. Per il trasferimento dalla SSIS-Puglia verso altre Scuole di Specializzazione occorrerà fare domanda presso la segreteria amministrativa delle Scuole di Specializzazione dell'Università sede amministrativa della Scuola, che rilascerà il nullaosta con i dettagli della carriera dello studente, secondo la normativa vigente.

Art. 16

Esame finale

1. L'esame finale per il conseguimento del Diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi. Il Diploma di specializzazione conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie. L'esame consiste nella discussione di una relazione scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio e nella presentazione e discussione di una proposta su temi relativi ad aspetti dell'attività professionale o della didattica di una disciplina. Lo specializzando deve dimostrare capacità di autonomia culturale e professionale.

2. Il calendario degli esami finali è reso pubblico con adeguato anticipo.
3. Per sostenere l'esame di Diploma, lo studente deve avere superato tutti gli esami di profitto e conseguito i crediti didattici previsti nel proprio piano di studio ed essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi, oltre ad aver superato la prova di conoscenza di una lingua straniera.
4. Il Consiglio della Scuola stabilisce le modalità dell'esame finale. Le Commissioni relative, nominate dal Direttore, sono composte da almeno sette docenti della Scuola.
5. Le Commissioni possono essere integrate da Coordinatori di tirocinio, esperti della materia, insegnanti delle Istituzioni scolastiche e Dirigenti in cui il tirocinio è stato svolto. La misura di questa partecipazione non può comunque essere superiore ai tre decimi della Commissione.
6. Gli esami di Diploma sono pubblici.
7. La votazione finale è espressa in centodecimi. L'esame si intende superato con votazione minima di 66/110.

Art.17

Copertura dei posti. Affidamenti e incarichi

1. Il Consiglio della Scuola delibera sulla programmazione didattica e provvede alla copertura degli insediamenti con titolari di ruolo secondo le norme vigenti.
2. Per l'attribuzione di supplenze o affidamenti, si applica la normativa prevista dal Regolamento didattico della Sede amministrativa.
3. È opportuno che, al momento del bando, il Consiglio della Scuola stabilisca i settori affini a quello dell'insegnamento in questione.

Art. 18
Contratti

1. Il Consiglio della Scuola, su proposta dei Coordinatori di Indirizzo, delibera l'attivazione di insegnamenti e delle altre attività formative, mediante contratti di diritto privato di lavoro autonomo a termine.
2. L'attivazione dei contratti avviene quando sia stata verificata la piena utilizzazione dei docenti universitari di ruolo delle strutture didattiche o quando, nelle Facoltà interessate, non esistono le competenze richieste. In ogni caso, deve essere sempre garantita l'adeguata qualificazione scientifica e professionale del titolare del contratto.
3. Gli insegnamenti impartiti per contratto hanno lo stesso numero di ore di lezioni di quelli impartiti da docenti universitari.
4. Nei contratti devono essere indicati gli adempimenti didattici e organizzativi che il titolare è tenuto a rispettare.
5. Le delibere di attribuzione devono indicare la specifica competenza e qualificazione dell'esperto proposto, la denominazione dell'insegnamento o delle attività formative, il periodo di svolgimento della prestazione, il numero delle ore richiesto, il corso a cui l'insegnamento afferisce e il compenso della prestazione.
6. I contratti hanno la durata minima di un anno accademico e sono rinnovabili secondo le disposizioni vigenti.
7. Non possono essere contemporaneamente affidati per contratto più di due semestri allo stesso titolare.
8. Il Consiglio della Scuola può attivare contratti integrativi con studiosi di alta qualificazione per lo svolgimento di particolari attività formative.

Art. 19

Programmi di cooperazione

1. Per la qualificazione dei piani di studio individuali, oltre ai programmi di cooperazione previsti in sede di Unione Europea, il Consiglio della Scuola propone specifici programmi di cooperazione con altre Scuole, con Facoltà degli Atenei di Puglia o di altri Paesi, con Organismi organizzativi o di ricerca del sistema scolastico della Regione o delle Regioni limitrofe.
2. Il Consiglio della Scuola propone programmi di cooperazione e partenariato con aziende private e pubbliche e con Istituzioni della società civile, nelle quali gli specializzandi possano svolgere esperienze di apprendimento considerate valide ai fini del conseguimento di crediti didattici e del Diploma.

Art. 20

Trasferimenti e passaggi di Indirizzo

Il riconoscimento degli esami sostenuti da specializzandi provenienti da altre Scuole o da altro indirizzo della Scuola è determinato dal Consiglio della Scuola, sentiti i Consigli di Indirizzo interessati.

Art. 21

Norme finali e transitorie

1. Fino all'emanazione del presente Regolamento e per quanto non sia diversamente stabilito dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio della Scuola e approvate dal Senato Accademico della sede amministrativa.
Fino alla costituzione del Consiglio, tali funzioni sono svolte dal Comitato di proposta .

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SSIS-PUGLIA

Art.15

Esami di profitto

- 1.** Al termine di ogni periodo didattico, la Scuola organizza le prove di esame.
- 2.** Il calendario degli esami è pubblicato all'inizio di ogni periodo didattico.
- 3.** Le date degli esami di profitto non possono essere cambiate senza l'autorizzazione del Direttore della Scuola, il quale in nessun caso potrà consentire l'anticipazione degli appelli.
- 4.** Gli esami di profitto possono consistere in una prova scritta o pratica o orale o in più d'una di queste modalità. Le prove orali sono pubbliche.
- 5.** Lo specializzando che al termine del primo anno avrà un debito d'esami superiore al 50 per cento sarà automaticamente considerato ripetente.
- 6.** Ai fini della regolarità della progressione della carriera scolastica lo specializzando per accedere al secondo anno deve aver superato il 50 per cento degli esami di profitto entro il termine dell'appello straordinario di recupero.
- 7.** L'appello straordinario di recupero è fissato entro un mese dalla conclusione del secondo appello.
- 8.** Il Consiglio della Scuola determina la composizione delle Commissioni per gli esami di profitto che dovranno prevedere almeno due componenti. Le Commissioni sono nominate dal Direttore.

9. I cultori della materia, eventualmente inseriti nelle Commissioni d'esame, devono essere dichiarati dal Consiglio della Scuola.

10. Per sostenere gli esami di profitto, lo specializzando deve essere regolarmente iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi e aver ottemperato agli obblighi di frequenza.

11. Il risultato positivo dell'esame dovrà essere riportato su apposito verbale firmato dai componenti della Commissione e dallo studente.

12. Il voto è espresso in trentesimi. L'esame si intende superato con votazione minima di 18/30.

Art. 15 - bis

Obblighi di frequenza

1. Didattiche disciplinari - La frequenza dei corsi è obbligatoria. È tollerato solo un terzo di assenze per ogni modulo di insegnamento. La riduzione di frequenza connessa al riconoscimento di eventuali crediti formativi assorbe le assenze tollerate.

2. Laboratorio - I laboratori terminano entro la fine di ogni Semestre, prima della sessione d'esame delle discipline oggetto dei laboratori stessi.

La frequenza alle attività di laboratorio è obbligatoria. Lo specializzando che non ha frequentato le attività di laboratorio non può sostenere gli esami delle discipline cui i laboratori si riferiscono. Lo specializzando deve assicurare la frequenza per almeno due terzi delle ore previste. Non è previsto il riconoscimento di eventuali crediti culturali e formativi per le attività di laboratorio. Unica eccezione è rappresentata dal possesso dell'abilitazione conseguita per la stessa classe di abilitazione SSIS.

3. Tirocinio - È previsto un tirocinio didattico professionale per numero complessivo di 300 ore distribuite nei due anni di formazione. La frequenza è obbligatoria. Lo specializzando deve assicurare la frequenza per almeno i quattro quinti del numero di ore previste. Il riconoscimento di eventuali crediti per servizio com-

porta una riduzione della frequenza fino ad un massimo del 50 per cento in ragione d'anno ed assorbe le assenze consentite.

Non è ammesso agli esami di profitto lo specializzando le cui firme di frequenza non raggiungano il numero di ore sopra indicate.

La Scuola deciderà di controllare l'effettiva presenza di ciascuno specializzando alle attività didattiche nei modi in cui riterrà opportuno. A carico dello specializzando, che abbia commesso irregolarità nella registrazione della propria presenza, il Consiglio della Scuola prenderà adeguati provvedimenti.

Art. 15 - ter

Ripetenze, interruzioni e trasferimenti

1. Lo specializzando, che al termine del secondo Semestre avrà un debito d'esami superiore al 50 per cento sarà automaticamente considerato ripetente, in questo caso la prima rata di tasse pagate sarà considerata, tassa di ripetenza per l'intero anno e non sarà richiesto l'ulteriore pagamento della II rata.

2. Ai sensi dell'art. 1 del DPR 162/82, gli studenti potranno ripetere ciascun anno di corso per non più di una volta.

3. È consentito interrompere gli studi solo nei casi di maternità, servizio militare e dottorato di ricerca per il periodo previsto per ciascun caso dalla normativa vigente. Il Consiglio della Scuola può, a domanda dell'interessato e a fronte di gravi e giustificati motivi, accordare periodi di sospensione della frequenza, per non più di due semestri e tenuto conto della prevista programmazione annuale dei cicli, indicando contestualmente con quali modalità ed entro quali tempi l'interessato dovrà recuperare le relative attività didattiche. Alla ripresa degli studi, lo studente dovrà versare una tassa di ricognizione il cui importo è stabilito dalla sede amministrativa della Scuola.

4. La ripresa degli studi potrà avvenire sulla base della programmazione annuale dei cicli e solo a condizione che in quell'a.a. sia prevista l'attivazione della classe o delle classi di abilitazione per

cui lo studente ha chiesto l'interruzione. La durata minima dell'interruzione è quella di un Semestre; agli effetti della tassa di ricognizione questa è equiparata all'interruzione annuale.

5. È consentito il passaggio da una sede all'altra della SSIS-Puglia per una stessa classe di abilitazione per gli studenti che abbiano concluso gli esami dei primi due Semestri. Il Consiglio della Scuola può accogliere l'istanza, tenuto conto della programmazione didattica e delle ragioni addotte dal richiedente.

6. Gli studenti che chiedono il trasferimento da altre Università alla SSIS-Puglia dovranno presentare richiesta di nulla osta presso la segreteria amministrativa delle Scuole di Specializzazione dell'Università sede amministrativa della Scuola, documentando la domanda con un certificato degli esami superati, del piano di studi e di copia del Manifesto degli Studi, o un documento equivalente, per la parte riguardante la classe di abilitazione frequentata e l'area di Scienze dell'Educazione. Il Consiglio di Indirizzo di competenza deciderà se accogliere la richiesta. In caso di accettazione, verranno anche riconosciuti eventuali debiti o crediti.

7. Per il trasferimento dalla SSIS-Puglia verso altre Scuole di Specializzazione occorrerà fare domanda presso la segreteria amministrativa delle Scuole di Specializzazione dell'Università sede amministrativa della Scuola, che rilascerà il nullaosta con i dettagli della carriera dello studente, secondo la normativa vigente.

**ISCRIZIONI ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE AGGIUNTIVE
ATTINENTI L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA
DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP**

Sono previste, le iscrizioni alle attività didattiche aggiuntive attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di *handicap*, al fine di acquisire i contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione conseguito abilita anche all'attività didattica di sostegno.

Possono presentare domanda di iscrizione tutti coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione presso la SSIS .

Le attività didattiche aggiuntive si svolgeranno in due Semestri consecutivi per un totale di almeno 400 ore, comprensive di un'adeguata attività di laboratorio e tirocinio.

La domanda di iscrizione, da redigersi su apposito modulo in distribuzione presso il Settore III-Scuole di Specializzazione, dovrà essere presentata al suddetto Ufficio entro il termine indicato nel decreto Rettorale .

La domanda dovrà contenere la dichiarazione o certificazione relativa all'abilitazione conseguita. Potranno essere allegati eventuali documenti che motivino la richiesta di accreditamento di attività già svolte ed equivalenti ad alcune di quelle da seguire; in particolare, ciò potrà riguardare certificati di servizio prestato nella scuola secondaria con presenza in classe di alunni con *handicap* durante il tirocinio effettuato presso la SSIS. Il possesso di crediti in questo campo potrà dispensare lo svolgere solo parzialmente delle attività di tirocinio.

La prima rata della tassa di iscrizione, pari a 518,62 Euro dovrà essere versata unitamente alla domanda di iscrizione. La seconda rata di 515,00 Euro dovrà essere versata all'atto della presentazione della domanda per sostenere l'esame finale.

Scuola Regionale SSIS

I Corsi saranno tenuti presso le Università di Bari ,Foggia e Lecce. La data d'inizio sarà comunicata successivamente tramite avviso sul sito www.uniba.it/ssis/index.php.

PIANO DI STUDI PER IL SOSTEGNO ABILITATI SSIS (400 ORE)

INSEGNAMENTI:

- 30 h - PSICOPEDAGOGIA DELLE DIFFERENZE INDIVIDUALI (M-PSI/04)
- 30h - PSICOLOGIA DELL'HANDICAP E DELLA RIABILITAZIONE (M-PSI/04)
- 60 h - PEDAGOGIA SPECIALE (M-PED/03)
- 30 h - DIDATTICA SPECIALE (M-PED/03)
- 30 h - CLINICA DELLE MINORAZIONI FISICHE E MOTORIE (MED/34-MED/51)
- 30 h - CLINICA DELLE MINORAZIONI NEUROLOGICHE E MENTALI (MED/02-PSI/08)

LABORATORI:

- 20 h - LABORATORIO PER APPRENDIMENTI LINGUISTICI (L-FIL-LET/10-11/12;L-LIN/02)
- 20 h - LABORATORIO PER APPRENDIMENTI LOGICO-MATEMATICI (MAT/02-03-04-05)
- 15 h - LABORATORIO PER LA COMUNICAZIONE NON VERBALE (M-PED/01-02-03-04;M-PSI/04-05-08)
- 15 h - LABORATORIO PER LE MINORAZIONI VISIVE (MED/34-MED/51)
- 15 h - LABORATORIO PER LE MINORAZIONI UDITIVE (MED/34-MED/51)
- 15 h - LABORATORIO PER LE MINORAZIONI NEUROLOGICHE, MENTALI, COGNITIVE E LO SVANTAGGIO SOCIALE (MED/02;M-PSI/08)

TIROCINIO:

- 100 h - STAGE NELLE SCUOLE

**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO
DI ULTERIORE ABILITAZIONE PRESSO LA SSIS-PUGLIA**

Art. 1

Norme generali

Gli studenti della SSIS-Puglia che intendano conseguire, ai sensi dell'art. 4, comma 6, lettera b del DM del 26/5/1998 e dell'art. 10, comma 2, del Regolamento didattico della SSIS-Puglia, una ulteriore abilitazione presso la SSIS debbono presentare domanda di approvazione di un piano di studi individuale.

L'ulteriore abilitazione potrà essere conseguita soltanto per quelle classi per le quali lo studente abbia superato l'esame di ammissione al momento dell'iscrizione alla Scuola o in tempi successivi.

Con successivo decreto sarà fissato il termine di presentazione delle domande.

Art. 2

Domanda

Nella domanda redatta su carta legale da € 14,62 lo studente dovrà tra l'altro indicare:

- la classe nella quale intende conseguire la nuova abilitazione;

- la classe, o le classi, delle quali sta attualmente seguendo il percorso formativo o per le quali ha già conseguito l'abilitazione presso la SSIS;
- il punteggio conseguito nel concorso di ammissione alla SSIS e la relativa graduatoria;
- gli esami del piano di studi della nuova abilitazione già sostenuti con la relativa votazione e gli esami ancora da sostenere per conseguire l'ulteriore abilitazione. Lo studente della SSIS può presentare domanda di approvazione di un *curriculum* individuale per il conseguimento di diversa abilitazione anche nei due anni successivi al conseguimento della precedente abilitazione. Superato tale periodo dovrà ripetere le prove di ammissione alla classe di abilitazione.

Art. 3

Approvazione del curriculum individuale

Il tirocinio già fatto, o quello programmato per il conseguimento della prima abilitazione, può essere riconosciuto nella misura massima del 70 per cento.

Il Consiglio della Scuola approva il *curriculum*, integrato di uno o due Semestri, per l'allievo che intenda conseguire contemporaneamente l'ulteriore abilitazione. Lo studente risulterà quindi frequentante la Scuola per un ulteriore III anno.

Art. 4

Completamenti disciplinari

Il *curriculum* potrà prevedere in aggiunta completamenti disciplinari da acquisire presso le Facoltà competenti, quando nel *curriculum* universitario risultino carenze in discipline rilevanti ai fini dell'abilitazione da conseguire e per la partecipazione ai relativi concorsi.

L'eventuale completamento delle competenze culturali ritenute essenziali dal Consiglio della Scuola avverrà secondo le indicazioni del Consiglio stesso.

La verifica dell'avvenuto completamento, ove non sia stato sostenuto regolare esame, avrà luogo secondo le modalità indicate caso per caso dal Consiglio della Scuola. L'impegno orario relativo al completamento di tali competenze è aggiuntivo rispetto al *curriculum* di formazione previsto, e non rientra perciò nel computo delle ore globali della Scuola.

Art. 5

Frequenza degli insegnamenti e partecipazione all'esame di stato

Lo studente al quale sia stato approvato il piano di studi individuale relativo all'ulteriore abilitazione, dovrà seguire gli insegnamenti mancanti seguendo la cadenza temporale dei normali *curricula* di azione. In nessun caso potrà essere esonerato dagli obblighi di frequenza a causa dell'eventuale sovrapposizione tra corsi di classi differenti. Potrà partecipare all'esame finale di stato solo dopo aver assolto a tutti gli obblighi formativi previsti dal piano di studi e negli appelli programmati.

Nel caso in cui gli insegnamenti mancanti non siano stati attivati per più di due anni di seguito nell'ambito di un regolare *curriculum* di abilitazione, il Consiglio della Scuola potrà valutare l'opportunità di attivare gli insegnamenti mancanti, purché il

numero degli studenti interessati agli insegnamenti sia sufficiente a garantire la copertura dei costi dell'insegnamento oppure sia palese ed urgente la formazione di docenti abilitati in quella classe per esigenze connesse al funzionamento del sistema scolastico regionale.

Art. 6
Tasse e contributi

Lo studente al quale sia stato approvato un *curriculum* individuale per il conseguimento di una ulteriore abilitazione è tenuto al pagamento di un importo pari a 590,00 Euro.

Art. 7
Abilitazioni contemporanee

Lo studente potrà essere ammesso al contemporaneo conseguimento di più di una diversa abilitazione se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- l'attività formativa complessiva risultante dalla somma della frequenza degli insegnamenti e dall'attività di tirocinio risulti inferiore alle 600 ore;
- la frequenza degli insegnamenti del *curriculum* integrativo sia compatibile con la programmazione delle attività didattiche deliberata dalla Scuola.

In nessun caso lo studente potrà essere esonerato dalla frequenza, sulla base dell'oggettiva impossibilità di seguire più corsi appartenenti a classi diverse .

**ORGANIZZAZIONE DI SPECIFICHE ATTIVITÀ FORMATIVE
ATTINENTI L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI
IN SITUAZIONE DI HANDICAP
RISERVATE A DOCENTI ABILITATI ATTRAVERSO VARI
CANALI E PROVVISI DI TITOLO SPECIFICO**

Nell'ambito delle attività didattiche aggiuntive di cui all'art 4, comma 8, del DM 26/05/1998 di cui alle premesse, le Scuole di Specializzazione all'insegnamento secondario, anche in convenzione con le Direzioni scolastiche regionali, possono organizzare specifiche attività formative attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazioni di *handicap* riservate a docenti abilitati attraverso vari canali e sprovvisti del titolo specifico. Le attività comprendono almeno 800 ore e si svolgono nel rispetto dei criteri generali di cui all'allegato A.

Al termine dei relativi corsi il personale docente delle istituzioni scolastiche consegue l'abilitazione all'attività didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5/02/1992 n. 4.

Con successivo decreto Ministeriale, saranno indicati il numero di posti riservati per l'accesso ai corsi di cui al comma 1, , determinati sul contingente fissato dalle singole sedi universitarie .

Tale numero è definito annualmente dal MIUR sulla base delle esigenze espresse dalle Direzioni scolastiche regionali e sulla base dell'offerta potenziale comunicata dalle Università.

Nell'accesso al predetto corso hanno priorità i docenti già utilizzati sul sostegno per un periodo di almeno un anno scolastico.

Gli Atenei possono ricorrere a convenzioni con Enti, ai sensi dell'art. 14, comma 4, legge 104/92, per affidamenti di singole attività formative, in misura comunque complessivamente non superiore al 20 per cento delle attività previste.

I criteri generali di cui all'allegato A costituiscono, altresì, in quanto applicabili, linee di indirizzo per le attività aggiuntive che le Scuole di Specializzazione svolgono per gli altri iscritti alle Scuole stesse. Le disposizioni di cui all'art. 1 hanno efficacia a decorrere dall'a.a. 2002-2003 e fino all'a.a. 2005-2006, e comunque non oltre il riordinamento dei Corsi di studio universitari per la formazione del personale docente delle istituzioni scolastiche. La tassa per il sostegno 800 ore è fissata in €2200,00.

**CRITERI GENERALI RELATIVI AD UN MODULO
DI ALMENO 800 ORE PER LA ABILITAZIONE
ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DI SOSTEGNO**

1. Finalità

La SSIS attiva un modulo della durata di almeno 800 ore da espletare in due Semestri, salva la possibilità di distribuzione delle attività su un periodo più lungo per allievi non a tempo pieno, finalizzato al rilascio delle abilitazioni per l'insegnamento nelle classi con alunni in situazione di *handicap*.

Tenuto conto delle disposizioni normative sulla formazione e sul profilo professionale, gli obiettivi del modulo sono finalizzati al conseguimento di competenze relative alla:

- consapevolezza della diversità dei bisogni educativi;
- conoscenza dell'alunno in situazione di *handicap*;
- creazione di ambienti di apprendimento e comunità di relazioni;
- conoscenza di strategie didattiche integrate;
- conoscenza di metodologia, metodi e materiali specifici;
- capacità di accompagnare il progetto scolastico e di vita;
- capacità relazionale con colleghi, operatori, personale e famiglia.

Le attività comprendono Laboratori e, per almeno 200 ore, di Tirocinio.

2. Criteri di ammissione al modulo

Il modulo è aperto ai docenti abilitati in canali diversi e sprovvisti del titolo specifico, che fanno domanda di ammissione con le modalità ed entro i termini stabiliti dalle singole Scuole.

Preliminarmente rispetto all'inizio delle attività, la Scuola, sulla base di una analisi del *curriculum* precedente e di un colloquio, individua eventuali debiti formativi che richiedano da parte di un allievo la frequenza ad attività aggiuntive rispetto a quelle specificamente previste per il modulo.

3. Frequenza

Per la frequenza restano valide le norme sulla frequenza del biennio di Scuola di Specializzazione all'insegnamento.

4. Tasse di iscrizione e frequenza

Per gli iscritti le singole sedi fissano l'ammontare delle tasse d'iscrizione e di frequenza.

5. Supervisor di tirocinio

I bandi di selezione e l'utilizzo dei supervisor sono basati sui criteri fissati dal DM 9342 del 15/03/2001, con particolare riferimento alle specifiche competenze del settore.

6. Prova finale

Il modulo si conclude con una prova finale consistente in un colloquio in cui vengono discussi gli elaborati presentati dagli studenti, secondo le modalità definite dalla Scuola.

7. Contenuti del percorso formativo in relazione agli obiettivi dell'integrazione Elementi di fondo caratterizzanti.

- Concezione del passaggio dall'apprendimento scolastico alla costruzione di un progetto di vita e di un percorso verso

l'autonomia, nonché possibili attività funzionali verso l'età adulta;

- Introduzione di un raccordo tra teoria ed aspetti pratici;
- Valorizzazione delle attività disciplinari in funzione di uno sviluppo della comprensione del *deficit*, già a partire dalle proprie discipline;
- Ambiti disciplinari propri delle SSIS di cui sono deficitari gli abilitati per altri canali.
- Sensibilizzazione ai fondamenti e ai linguaggi delle aree disciplinari diverse dalla propria, tenuto conto della possibilità che l'insegnante di sostegno debba seguire un allievo per la totalità delle discipline.

Nei contenuti legati alle aree disciplinari si evidenziano:

- le aree mediche con riferimento alla comprensione dei *deficit* per l'effettiva utilizzazione funzionale nell'ambito dell'attività docente;
- le aree psicologiche e pedagogiche legate alla specificità degli interventi;
- le aree sociologiche e antropologiche e giuridiche che saranno approfondite compatibilmente con quelle già espresse nel corso della formazione generale, laddove non siano state svolte con riferimento alla diversità;
- per la costruzione di percorsi integrati con riferimento alla sperimentazione nei tirocini diretti ed indiretti.

I contenuti legati alle aree disciplinari vengono sviluppati all'interno di tre aree applicative:

con tematiche dell'*handicap*;

- su tecniche didattiche per l'integrazione di alunni con bisogno specialità;
- attraverso applicazione professionale di tutte le aree di apprendimento.

MODULO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE PER IL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ABILITANTE AL SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(Sedi di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto)

AREA DELLA TEORIA		
Insegnamenti	Settore scientifico-disciplinare	Numero ore
PSICOPEDAGOGIA DELLE DIFFERENZE INDIVIDUALI	M-PSI/04	20
CLINICA DELLE MINORAZIONI	MED/39	60
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO	M-PSI/04	30
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	MED/39	30
SOCIOLOGIA DELL'EDUCAZIONE	SPS/08	30
PEDAGOGIA SPECIALE	M-PED/03	60
DIDATTICA SPECIALE	M-PED/03	60
LEGISLAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	IUS/09	20
PSICOLOGIA DELL'HANDICAP E DELLA RIABILITAZIONE	M-PSI/04	60
TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE E DELL'APPRENDIMENTO	M-PED/03	20

Totale		390
--------	--	-----

AREA DEI LABORATORI		
Denominazione	Settore scientifico-disciplinare	Numero ore
Laboratorio di didattica speciale nel campo linguistico-letterario (Scuola media I grado)		60
Laboratorio di didattica speciale nel campo logico-matematico (Scuola media I grado)		60
Laboratorio dei linguaggi non verbali (Scuola media I grado)		30
Laboratorio delle minorazioni visive		30
Laboratorio delle minorazioni uditive		30
Totale		210

AREA DEL TIROCINIO		
<i>Tirocinio interno e esterno</i>		Numero ore
Totale		200

Scuola Regionale SSIS

MODULO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE PER IL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ABILITANTE AL SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

AREA DELLA TEORIA		
Insegnamenti	Settore scientifico-disciplinare	Numero ore
PSICOPEDAGOGIA DELLE DIFFERENZE INDIVIDUALI	M-PSI/04	20
CLINICA DELLE MINORAZIONI	MED/39	60
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO	M-PSI/04	30
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	MED/39	30
SOCIOLOGIA DELL'EDUCAZIONE	SPS/	30
PEDAGOGIA SPECIALE	M-PED/03	60
DIDATTICA SPECIALE	M-PED/03	60
LEGISLAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	IUS/09	20
PSICOLOGIA DELL'HANDICAP E DELLA RIABILITAZIONE	M-PSI/04	60
TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE E DELL'APPRENDIMENTO	M-PED/03	20
Totale		390

LABORATORI DELL'AREA 1		
Denominazione	Settore scientifico-disciplinare	Numero ore
Laboratorio di didattica speciale nel campo linguistico		30
Laboratorio di didattica speciale nelle discipline logico-matematiche		60
Laboratorio dei linguaggi non verbali		30
Laboratorio delle minorazioni visive		30

Laboratorio delle minorazioni uditive		30
Laboratorio di progettazione di percorsi di integrazione sociale		30
Totale		210

LABORATORI DELL'AREA 2		
Denominazione	Settore scientifico-disciplinare	Numero ore
Laboratorio di didattica speciale nel campo linguistico		30
Laboratorio dei linguaggi non verbali		30
Laboratorio di didattica speciale nelle discipline umanistiche		60
Laboratorio delle minorazioni visive		30
Laboratorio delle minorazioni uditive		30
Laboratorio di progettazione di percorsi di integrazione sociale		30
Totale		210

LABORATORI DELL'AREA 3		
Denominazione	Settore scientifico-disciplinare	Numero ore
Laboratorio di didattica speciale nel campo linguistico		30
Laboratorio dei linguaggi non verbali		30
Laboratorio delle minorazioni visive		30
Laboratorio delle minorazioni uditive		30
Laboratorio di didattica speciale nelle discipline tecniche		60
Laboratorio di progettazione di percorsi di integrazione sociale		30
Totale		210

Scuola Regionale SSIS

LABORATORI DELL'AREA 4		
Denominazione	Settore scientifico-disciplinare	Numero ore
Laboratorio di didattica speciale nel campo linguistico		30
Laboratorio dei linguaggi non verbali		30
Laboratorio di didattica speciale nella psicomotricità		60
Laboratorio delle minorazioni visive		30
Laboratorio delle minorazioni uditive		30
Laboratorio di progettazione di percorsi di integrazione sociale		30
	Totale	210

TIROCINIO PER LE QUATTRO AREE		
Tirocinio interno e esterno		Numero ore
	Totale	200